Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 23 OTTOBRE 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Comune di Como:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 1° ottobre 1940-XVIII. — **Comune di Varese:** Obbligazioni 4 % del già comune di Induno Olona sorteggiate per il rimborso. — **Comune di Zara:** Cartelle del prestito comunale 4,50 % della Ducale città di Zara dell'anno 1894 sorteggiate nella 94ª estrazione del 2 ottobre 1940-XVIII. — **Comune di Busto Arsizio:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 1° ottobre 1940-XVIII. — **Soc. an. Caproni Aeronautica Bergamasca (già Cantieri aeronautici bergamaschi), in Ponte S. Pietro:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1940-XVIII. — **Prestito 1929 della Città di Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima edilizia Mirabello, in Milano:** Obbligazioni 3 % sorteggiate l'11 ottobre 1940-XVIII. — **Società Fabbrica nazionale di medicazione antisettica Dionigi Ghisio & Figli, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1940-XVIII. — **Soc. an. Rocco Bonalti, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1940-XVIII. — **Società delle Cartiere meridionali, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1940-XVIII. — **Società produttrice Energia Serelle, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1940-XVIII. — **Comune di Varazze:** Elenco delle obbligazioni comunali sorteggiate il 6 ottobre 1940-XVIII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Mantova:** 49ª Estrazione del Prestito civico 1888 della città di Mantova. — **Soc. an. Sebastiano Bocciardo & C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1940-XVIII. — **Soc. an. « La Petrolifera Italo-Rumena », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1940-XVIII. — **Soc. an. Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1940-XVIII. — **Soc. an. Ristorante Savini, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1940-XVIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 agosto 1940-XVIII, n. 1415.
Costituzione dell'Ente di colonizzazione per gli italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito sotto la vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana e del Ministero degli affari esteri l'Ente Colonizzazione Italiani all'Estero (E.C.I.E.).

Art. 2.

L'Ente ha personalità giuridica e carattere d'istituzione pubblica, è dotato di un patrimonio ed ha la sua sede in Roma.

Art. 3.

L'Ente si propone di favorire nell'Africa Italiana la colonizzazione agricola a mezzo di cittadini italiani provenienti dall'estero.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di presidenza;
il Consiglio tecnico;
il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

Il Consiglio di presidenza è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) dal direttore generale degli italiani all'estero, del Ministero degli affari esteri;

b) dal direttore generale degli affari della colonizzazione e del lavoro, del Ministero dell'Africa Italiana;

c) da un rappresentante degli imprenditori agricoli aderenti all'Ente.

Il Consiglio tecnico è presieduto dal presidente dell'Ente ed è formato:

a) da un rappresentante della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero;

b) dal direttore superiore dei Centri sperimentali agrari del Ministero dell'Africa Italiana;

c) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione);

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un membro della Corte dei conti;

f) dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;

g) dal presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Il Consiglio tecnico ha facoltà di convocare, per ascoltarne il parere su determinati problemi, le persone che ritiene utile consultare.

Il Collegio dei sindaci è formato da cinque membri, dei quali due sono designati dal Ministero degli affari esteri, e gli altri tre, rispettivamente, dal Ministero dell'Africa Italiana, dal Ministero delle finanze e dalla Corte dei conti.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Il presidente ha anche le funzioni di direttore generale dell'Ente.

I membri del Consiglio di presidenza, del Consiglio tecnico e del Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto col Ministro per gli affari esteri; durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le attribuzioni del presidente, del Consiglio di presidenza, del Consiglio tecnico e del Collegio dei sindaci saranno stabilite nello statuto dell'Ente.

Art. 6.

L'opera di colonizzazione, affidata all'Ente ai sensi del precedente articolo 3, si svolgerà in un primo tempo nei territori del Governo dei Galla e Sidama, in zona che sarà determinata con successivo decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 7.

L'Ente sarà regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze, sentiti la compe-

tente Consulta corporativa del Ministero dell'Africa Italiana ed il Consiglio di Stato.

Nello statuto, oltre le normali provvidenze, saranno contenute le norme generali per l'uso delle concessioni terriere che saranno accordate all'Ente, nonchè le disposizioni che devono regolare i rapporti tra l'Ente stesso e i cittadini italiani provenienti dall'estero che abbiano aderito all'opera di colonizzazione favorita e attuata dall'Ente.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili demaniali ad esso attribuiti dal Ministero dell'Africa Italiana;

b) da un contributo di 10 milioni di lire concesso dal Ministero degli affari esteri (Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero), da erogare con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

c) dai conferimenti effettuati dai singoli imprenditori partecipanti;

d) da attività patrimoniali, comunque pervenute per contributi, lasciti, donazioni comunque fatte in suo favore dallo Stato, Enti o privati.

Art. 9.

Gli atti ed i contratti stipulati dall'Ente per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a favore dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1416.

Organizzazione dei servizi antincendi durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonchè dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura massima complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 fra vigili scelti e vigili.

Rimangono fermi i richiami già effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, semprechè si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilità da parte dell'Autorità militare.

Art. 2.

I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1 e di conservare ai medesimi il posto occupato.

Agli stessi è applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.

Art. 3.

Il personale permanente ed avventizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè quello richiamato in servizio continuativo ai sensi dell'art. 1, può essere obbligato a prestare ininterrotto servizio, restando aboliti i normali turni di servizio.

Al personale suddetto, per le conseguenti maggiori prestazioni, sarà corrisposto un compenso speciale giornaliero nella misura prevista dall'art. 5, il quale — salvo quanto stabilito dall'ultimo comma del presente articolo — sostituisce qualsiasi compenso, indennità e soprassoldo eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di disporre movimenti di personale anche fuori della provincia di origine.

Per tali spostamenti spetterà la indennità di trasferta prevista nell'art. 5.

Col trattamento economico stabilito dalla presente legge sono cumulabili soltanto:

le indennità e soprassoldo per servizi e posizioni speciali previsti dai regolamenti organici in vigore per ciascun Corpo, riguardanti compensi di specializzazione, di mestiere e di categoria e come tali rappresentanti un vero e proprio complemento degli assegni ordinari degli interessati;

le indennità per servizi teatrali e per verifiche tecniche.

Art. 4.

Il trattamento economico da corrispondersi al personale richiamato in servizio continuativo verrà fissato dal Ministro per l'interno e non potrà, comunque, superare quello stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Ai pensionati richiamati in servizio spetta soltanto la differenza fra il trattamento economico di cui al precedente comma e il trattamento di quiescenza in godimento.

Il servizio prestato dai pensionati stessi non dà diritto a nuova liquidazione del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

A tutto il personale non volontario comandato a prestare ininterrotto servizio ai sensi dell'art. 3 verrà corrisposto un compenso speciale giornaliero stabilito nella seguente misura massima:

Sottufficiali e vigili:

Maresciallo	L.	7 —
Brigadiere	»	5 —
Vice brigadiere	»	3,50
Vigile scelto e vigile	»	2,50

Ufficiali:

I premi di operosità e di rendimento nella misura e con le norme e condizioni in vigore per i dipendenti statali.

Al personale comandato a prestare servizio fuori sede verrà invece corrisposta una indennità di trasferta nella seguente misura:

Ufficiali:

Le normali diarie di missione con le riduzioni previste dopo il primo ed il terzo mese di permanenza nella stessa località ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1311.

Sottufficiali e vigili:

Marescialli . . . . L. 18
Brigadieri e vice brigadieri . . . . . » 14
Vigili scelti e vigili . . . . » 10

con le riduzioni previste per i pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Nei normali turni di servizio il vitto resta a carico del personale, salvo per coloro che avevano diritto al vitto gratuito o semigratuito in base ai regolamenti organici.

Per il personale che fruisce di indennità di missione il vitto è a proprio carico.

Art. 6.

Sono a carico del Ministero dell'interno le spese per l'acquisto del materiale necessario per l'apprestamento di speciali unità antincendi da assegnare alle località maggiormente minacciate dallo stato di guerra, ad integrazione dei mezzi già in possesso dei Corpi provinciali vigili del fuoco.

Art. 7.

Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, i seguenti fondi:

a) lire 50.000.000 una volta tanto per le spese di cui all'art. 6;

b) lire 1.058.000 al mese per ogni mille uomini richiamati in servizio durante l'intero mese ai sensi dell'art. 1 della presente legge, a decorrere dal giorno 11 giugno 1940-XVIII, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6;

c) i fondi per la requisizione degli automezzi — in numero non superiore a mille — e dei locali necessari alla costituzione delle unità antincendi di cui all'art. 6.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni del bilancio occorrenti per gli stanziamenti delle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 8.

Il materiale di cui all'art. 6, alla fine della guerra, rimarrà in proprietà della Cassa sovvenzioni di cui al precedente articolo. La Cassa stessa rimborserà a favore dell'Erario la somma di lire dodici milioni in dodici annualità e senza gli interessi a decorrere dall'anno successivo a quello in cui avrà termine l'attuale stato di guerra.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate, ove occorrano, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, particolari disposizioni per quanto riguarda il trattamento da farsi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia riportato a causa di guerra ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro ed alle famiglie del personale stesso, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte.

Art. 10.

Fermi restando i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti regolamenti, il comandante del Corpo provinciale può infliggere le sanzioni del rimprovero, della censura e della sospensione dal servizio, anche per il personale aggregato al Corpo e per infrazioni diverse da quelle previste dai regolamenti stessi o da questi non previste.

Per i comandanti e per il personale in servizio al Ministero le sanzioni di cui al precedente comma sono inflitte dal direttore generale dei servizi antincendi.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1417.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fili di rame e sue leghe	Per la fabbricazione di viti	Kg. 100	Un anno

Art. 2.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti

gli involucri di maglie di fibra artificiale (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente « focaccette ») di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) Nastri per ceppi freno: per il completamento di vetture automobili e autocarri.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

b) Galalite in lastre ed in fogli di spessore da millimetri 2 in su: per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

(R. decreto-legge 11 maggio 1924-II, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

c) Tessuti di lana (feltri): per la fabbricazione di palle da tennis.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

(R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

d) Celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1418.

Proroga dell'ammissione al regime daziario dei « rottami di ferro, altri » dei recipienti di ferro usati destinati alla rigenerazione delle lamiere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il beneficio previsto dal R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, per i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, inservibili all'uso proprio, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 centimetri, è ulteriormente prorogato, alle stesse condizioni, dal 15 giugno 1940-XVIII al 15 giugno 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419.

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, è sostituito il seguente:

« Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazioni vitivinicola ed olearia, sarà fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare, entro il 31 dicembre, all'Ente di cui all'art. 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'art. 10.

« Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, è considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

« Agli effetti della determinazione della quantità di vino che l'obbligato è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

« Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 15 marzo ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

« a) ogni anno. la denuncia, da presentare al podestà, non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantità di vini, mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino, prodotti con uve dell'annata, nonchè delle vinacce relative;

« b) ogni cinque anni o, eventualmente, a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podestà delle quantità di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino, detenute da produttori e da commercianti.

« Nella denuncia di cui alla lettera a) l'obbligato dovrà indicare la quantità di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

« La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di cui all'art. 11, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

« Al servizio di polizia relativo alla osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvederà la Regia guardia di finanza, secondo le disposizioni che impartirà il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di cui all'art. 11 ».

Art. 3.

All'art. 9 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« I detentori di vini da destinare alla distillazione ai sensi del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1288, porranno i detti vini a disposizione dell'Ente di cui all'art. 11 della presente legge.

« La detenzione di tali vini, dopo che il detentore li abbia posti a disposizione dell'Ente ai sensi del comma precedente, non costituisce infrazione al divieto di cui al Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606 ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Agli effetti dell'obbligo disposto ai sensi dell'art. 7, le vinacce debbono essere consegnate integre, appena prodotte e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

« I produttori agricoli hanno facoltà di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non più di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a termini del penultimo comma dell'art. 7.

« Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, ha facoltà di autorizzare la destinazione di determinate quantità di vinacce ad industrie per le quali la vinaccia sia materia prima insostituibile ».

Art. 5.

All'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« La consegna prescritta a norma dell'art. 7 dovrà avvenire presso le distillerie o presso centri di raccolta, le une e gli altri designati nel piano di avviamento delle materie vinose alla distillazione, che l'Ente formulerà ogni anno entro il 31 agosto, d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20 della presente legge.

« La consegna del vino potrà anche essere effettuata temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso, l'Ente rilascerà all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantità e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualità di depositario, del vino custodito.

« E' in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcole.

« Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente dovrà provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente:

« a) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;

« b) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato.

« La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spesa dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computerà l'importo stabilito a norma dell'art. 17 della presente legge.

« Per la riscossione del prezzo del vino acquistato per conto dell'inadempiente e delle spese sostenute per gli acquisti eseguiti a norma dei precedenti comma, nonchè degli aggi di riscossione, l'Ente ha facoltà di avvalersi delle norme per la procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli, da rendere esecutori dall'Intendente di finanza della provincia nella quale l'inadempiente doveva effettuare la consegna del vino o delle vinacce e da porre in riscossione con le modalità stabilite dalla legge stessa affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti è dato altresì in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi.

« Le somme inscritte nei ruoli saranno riscosse dagli esattori comunali con lo stesso aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

« Ciascun ricevitore provinciale verserà all'Ente l'ammontare delle somme inscritte nei ruoli, con le stesse limitazioni di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927-V, n. 125, per le imposte dirette.

« Sia per gli esattori comunali che per i ricevitori provinciali vige l'obbligo del versamento con la clausola del non riscosso per riscosso.

« Le disposizioni contenute nei comma quarto e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo e non abbia provveduto al pagamento entro la data stabilita dall'Ente ».

Art. 6.

All'art. 16 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Chiunque omette la denuncia prescritta a norma dell'art. 8 della presente legge o fa dichiarazioni non conformi a verità è punito con l'ammenda fino a lire mille.

« Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna del vino prescritta a norma dell'art. 7, è punito con l'ammenda da lire duecento a lire diecimila.

« Chiunque non esegue, entro il termine e nel luogo stabiliti e nel quantitativo dovuto, la consegna delle vinacce prescritta a norma dell'art. 7, è punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila ».

Art. 7.

All'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

« La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

« L'Ente verserà all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma.

« Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrisponderà inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze e alle condizioni delle diverse zone ».

Art. 8.

Alla lettera *a*) dell'art. 19 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituita la seguente:

« *a*) col gettito dell'aliquota prevista nel secondo comma dell'art. 17; ».

Art. 9.

Le disposizioni contenute nei comma quarto e successivi dell'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificato con l'art. 5 del presente decreto, si applicano anche per i casi di mancata consegna totale o parziale dei quantitativi di vino prodotti con uve della vendemmia 1939 e da porre a disposizione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose in applicazione delle disposizioni in vigore alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle contenute nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, e nel R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, convertito in legge con la legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 480.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1420.

Provvedimenti intesi ad incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali e la diffusione degli erbai.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, contenente disposizioni per l'attuazione di un piano straordinario di attività zootecnica ai fini autarchici;

Ritenuta la opportunità di favorire l'aumento delle disponibilità foraggere per dare all'allevamento una più sicura e stabile base;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Comitato zootecnico;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la estensione del prato artificiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a concedere, ai conduttori di aziende agricole di quelle provincie che saranno successivamente stabilite con suo decreto, contributi per la trasformazione di pascoli e di prati stabili in prati artificiali, nella misura massima di L. 500 per

ettaro, e nel limite del terzo delle spese effettivamente sostenute. Le spese per le quali il contributo è ammesso sono quelle relative allo spietramento, alla sterpatura, all'aratura profonda, alla preparazione del terreno ed alla sistemazione degli scoli, all'acquisto ed allo spandimento dei concimi e degli eventuali correttivi, all'acquisto del seme ed alle spese di semina.

Art. 2.

Al fine di incoraggiare la maggiore diffusione degli erbai nell'Italia centro-meridionale e insulare, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a concedere ai conduttori di aziende agricole di quelle provincie che saranno successivamente stabilite con suo decreto contributi per l'impianto di erbai nella misura massima di L. 200 per ettaro, e nel limite del terzo delle spese effettivamente sostenute alla condizione che sia destinata ad erbaio, nell'azienda considerata, una superficie maggiore di quella normalmente investita in tale coltura, o che vi sia destinata per la prima volta, rimanendo, comunque, esclusa dal contributo la superficie normalmente investita ad erbaio. Le spese per le quali il contributo è ammesso sono quelle relative alla lavorazione e preparazione del terreno, alla sistemazione degli scoli, all'acquisto e allo spandimento dei concimi, all'acquisto del seme ed alle spese di semina.

Un contributo supplementare, in misura non superiore a L. 100 per ettaro, può essere accordato a quei conduttori di aziende agricole che abbiano adottato nuovi tipi di erbai, purchè questi ultimi siano riconosciuti, dalla Commissione di cui appresso, o dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel caso di cui all'art. 8, come particolarmente adatti alle condizioni dell'ambiente e più economicamente convenienti dal punto di vista della produttività e della qualità dei foraggi.

Art. 3.

Non è ammesso il cumulo dei contributi recati dai due precedenti articoli con qualsiasi altra forma di incoraggiamento prevista da diversa disposizione di legge.

Art. 4.

Entro il limite della somma che sarà previsto col decreto del Ministro di cui agli articoli 1 e 2, per ognuna delle provincie interessate, sarà data preferenza alla concessione dei contributi, a quelle aziende nelle quali la trasformazione del pascolo o del prato stabile in prato artificiale, o la introduzione o la maggiore estensione dell'erbaio, rappresentino un deciso miglioramento agli effetti dell'aumento di carico del bestiame.

Alla ripartizione del fondo complessivo destinato all'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 1 e 2, fra le varie provincie interessate, sarà provveduto in base a proposta degli Ispettori agrari compartimentali competenti per territorio.

Art. 5.

Le domande di concessione di contributo, redatte sulla prescritta carta da bollo, dovranno essere indirizzate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono situate le aziende per le quali il contributo viene richiesto.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare, oltre al Comune e alla località in cui trovasi l'azienda, la denominazione, la superficie e ogni altro elemento atto ad individuare l'azienda medesima, il sistema di conduzione e per l'impianto degli erbai, il tipo di rotazione normalmente seguito, la superficie già eventualmente investita in media ad erbaio negli anni precedenti, la estensione dell'erbaio per il quale si chiede il contributo ed il tipo dell'erbaio stesso. Sarà anche indicato, partitamente per i vari tipi pei quali il contributo è ammesso, il preventivo di spesa.

In base ad accertamenti sulle condizioni dell'azienda e sulla prevedibile convenienza tecnico-economica dei proposti lavori, l'Ispettorato provinciale proporrà al Ministero, per le singole categorie di opere e di spese preventivate, la misura del contributo da concedere, tenendo presenti, agli effetti della capienza del complesso dei contributi proposti nel limite di cui al comma 1 dell'art. 4, i criteri preferenziali indicati nel comma medesimo.

Su tali proposte, il Ministero farà luogo all'assegnazione dei contributi.

Art. 6.

Per ogni provincia, una speciale Commissione, composta dal Capo dell'Ispettorato, e, in sua sostituzione, dal funzionario addetto al servizio zootecnico e del direttore della Sezione per la zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, procederà al controllo dei lavori oggetto della domanda di contributo e agli accertamenti finali sui risultati conseguiti, determinando l'importo delle spese sostenute e l'ammontare definitivo del contributo da concedersi, nei limiti della precedente assegnazione.

Art. 7.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziale o a compartecipazione, i concessionari dei contributi di cui sopra hanno l'obbligo di corrisponderne una parte ai coloni o compartecipanti, proporzionalmente agli oneri rispettivamente sostenuti.

Art. 8.

L'assegnazione e la liquidazione dei contributi, di importo non superiore a L. 1000, competono all'Ispettorato provinciale, il quale provvede anche, direttamente, agli accertamenti relativi, in luogo della Commissione di cui all'art. 6. I pagamenti di detti contributi possono essere eseguiti con fondi somministrati mediante ordini di accreditamento a favore del Capo dell'Ispettorato, il quale ne renderà conto a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Alle spese per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente decreto si farà fronte con i fondi da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1421.

Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente autonomo « Unione militare » per atti stipulati nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione militare » approvato con il R. decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti e i contratti stipulati dall'Ente autonomo « Unione militare » nell'Africa Italiana per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente, sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

Art. 2.

Il presente decreto si applica dal giorno della sua pubblicazione nell'Africa Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 agosto 1940-XVIII.

Approvazione del 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 181, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia del Carnaro;

Visto il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della detta Provincia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dello schema del suddetto elenco venne presentata opposizione dal comune di Fiume in data 30 luglio 1939-XVII contro l'iscrizione della sorgente e del ruscello dei giardini pubblici;

Considerato che può accogliersi l'opposizione del comune di Fiume in quanto è da escludere l'attitudine della sorgente e del ruscello anzidetto ad usi di pubblico generale interesse;

Ritenuto che il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici come da voto 29 aprile 1940-XVIII, n. 1007;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Accolta l'opposizione del comune di Fiume, è approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro, giusta l'unito esemplare, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1940-XVIII
Registro 19 *Lavori pubblici, foglio* 225.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia del Carnaro

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Torrente di Primano	Fiume Timavo	Primano	Dallo sbocco alle origini.
2	Torrente di Villa Podigraie	Fiume Timavo	Villa Podigraie (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini.
3	Torrente di Zabice	Fiume Timavo	Zabice (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini.
4	Torrente Cliuno	Torrente Molla	Villa del Nevoso e Castelnuovo	Dallo sbocco alle origini.
5	Torrente Oslizza	Viene inghiottito da un inghiottitoio	Locce piccola (frazione di Castelnuovo)	Dall'inghiottitoio alle origini.
6	Torrente Perilli	Viene inghiottito da un inghiottitoio	Giavorie (frazione di Castelnuovo)	Dall'inghiottitoio alle origini.
7	Torrente Recina	Viene inghiottito dalla Grotta S. Rocco	Clana	Dalla grotta alle origini.
8	Torrente Sussa	Viene inghiottito da un inghiottitoio	Cracinanova (frazione di Elsane)	Dall'inghiottitoio alle origini.
9	Sorgenti (pozzi) e canali presso la Raffineria Olii Minerali società anonima	Golfo Quarnero	Fiume	Dallo sbocco alle origini.
10	Torrente San Giovanni	Golfo Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini.
11	Torrente Uboca	Golfo Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini.
12	Torrente Elenetta	Golfo Quarnero	Moschiena	Dallo sbocco alle origini.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
SERENA

(4008)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1940-XVIII.
Approvazione delle istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche approvato con il R. decreto 26 maggio 1940-XVIII, n. 1364;

Decreta:

Sono approvate le unite « Istruzioni per l'esercizio professionale delle ostetriche ».

Roma, addì 11 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

Istruzioni per l'esercizio ostetrico

Art. 1.

Il regolamento approvato con R. decreto 26 maggio 1940-XVIII, n. 1364, attribuisce all'ostetrica compiti importanti nel campo professionale e sociale.

L'ostetrica deve assolverli con abnegazione e prodigarsi nel compimento dei suoi doveri, oltre che con competenza tecnica, con assoluta dedizione, affinando sempre più la propria sensibilità al bisogno altrui.

Art. 2.

I compiti dell'ostetrica possono riassumersi come appresso:

1) assistenza alla donna durante la gestazione, il parto ed il puerperio;

2) assistenza al neonato,

3) assistenza sociale alla madre ed al bambino fino al 3° anno di vita (alla dipendenza dell'O.N.M.I. o di altri Enti);

4) assistenza infermieristica, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per le infermiere generiche, in possesso della licenza di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie o dell'attestato di abilitazione conseguito a norma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, con divieto di prestare assistenza ad infermi affetti da malattie contagiose (art. 8 del regolamento sopra citato).

Art 3.

Per quanto concerne l'assistenza ai parti l'ostetrica ha l'obbligo di:

1) annotare ogni parto e ogni aborto, al quale abbia assistito, negli appositi registri (registro dei parti e registro degli aborti) che, a richiesta, le saranno forniti dall'autorità sanitaria comunale (art. 10 del regolamento);

2) portare mensilmente tanto il registro dei parti che quello degli aborti all'Ufficio comunale per il prescritto « visto » mensile

dell'ufficiale sanitario. Tali registri alla fine di ciascun trimestre sono trattenuti dall'ufficiale sanitario e sostituiti con altri nuovi (art. 10 del regolamento),

3) redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno, da servire per l'Ufficio di stato civile (art. 18 R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128), sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica;

4) denunziare al podestà e all'ufficiale sanitario ogni nascita di infante deforme (art. 139 testo unico leggi sanitarie e art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 26 maggio 1940-XVIII, n. 1364), sempreché la denunzia non venga fatta dal medico, il cui intervento deve essere in tali casi richiesto, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento;

5) segnalare sollecitamente all'ufficiale sanitario e non oltre le 24 ore dal parto, la nascita di infanti immaturi, o comunque di peso inferiore ai gr. 2.500 richiedendo, a secondo dei casi gli interventi assistenziali, culle termostatiche, ricoveri in adatti istituti ecc. (art. 11 del regolamento).

L'ostetrica deve essere provvista per l'assistenza ai parti della busta ostetrica di cui all'art. 12 del regolamento.

Detta busta deve contenere:

1) un grembiule di tessuto bianco, di bucato, a maniche corte, che giungano sopra i gomiti, di forma e dimensione da coprire tutta la persona, con chiusura posteriore;
2) una cuffia di tela bianca, di bucato;
3) un termometro clinico;
4) uno stetoscopio;
5) uno spazzolino per le mani;
6) una saponetta;
7) una bottiglia di gr. 300 di alcool;
8) due paia di guanti di gomma;
9) una boccetta di vetro contenente circa gr. 30 di tintura di jodio officinale fresca, o di acido picrico in soluzione alcoolica 5 %, o altro disinfettante indicato dal Ministero;
10) un rasoio di sicurezza;
11) cinque pacchetti, da gr. 50 ciascuno, di cotone idrofilo sterilizzato; cinque pacchetti da 50 quadratini (cm. 10×10) e cinque fascette (m. 5×7) di garza sterilizzata;
12) cateteri vescicali femminili di gomma, di vario calibro, e uno di metallo;
13) uno speculum vaginale;
14) due forbici smusse;
15) una pinza da zaffamento;
16) quattro pinze emostatiche ed una di medicazione;
17) anellini di gomma o un rocchetto di seta n. 3, per uso chirurgico, per la legatura del funicolo.
18) una boccetta di vetro colorato contenente circa cc. 5 di soluzione di nitrato di argento all'1 % in acqua distillata oppure una soluzione di protargolo al 5 %, o di argirolo al 15 %; un bastoncello di vetro pieno, della lunghezza di cm. 10 circa, da servire per istillare il collirio (le soluzioni di cui sopra devono essere rinnovate con frequenza);
19) due canule di vetro munite di tubo di gomma, per aspirare il muco dalla retrobocca del neonato;
20) una siringa di vetro per iniezioni ipodermiche;
21) tre fialette da cc. 1 di ergotina al 75 % e tre di olio canforato al 20 %;
22) una boccetta contagocce a tappo smerigliato contenente circa cc. 25 di acido acetico al 5 % e due provette per esame dell'urina;
23) per le ostetriche dei centri rurali è consigliabile l'aggiunta di un enteroclisma completo e di una bacinella.

I medicinali indicati ai numeri 9, 18, 21, 22, sono rilasciati dai farmacisti, nei quantitativi sopra indicati a semplice richiesta scritta, firmata dalle ostetriche.

Il Comune, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie e degli articoli 62 e 63 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1906, n. 466, deve fornire all'ostetrica condotta i guanti di gomma, gli antisettici ed i medicinali di cui ai numeri 9, 18, 21, 22, nonchè il pacco ostetrico per l'assistenza delle partorienti povere, contenente:

quattro panni lini (cm. 50×50);
tre pacchetti da 50 compresse ciascuno, di quadratini di garza tagliati (cm. 10×10);
gr. 250 di cotone idrofilo in pacchetti da gr. 50 ciascuno;
due fascette di garza, m. 5 × cm. 7 (art. 12 del regolamento).

Assistenza alle gestanti.

Art. 4.

L'ostetrica chiamata ad assistere una gestante, qualunque sia il mese di gravidanza, deve:

1) rendersi conto dello stato generale di salute della donna, informandosi di eventuali malattie, pregresse o attuali, degli stati di sofferenza o disturbi di cui la gestante possa essere affetta in dipendenza o meno dello stato di gestazione;
2) indagare sul decorso di eventuali precedenti gravidanze;
3) accertarsi delle condizioni del feto nell'utero;
4) procedere all'esame del bacino e del canale del parto, rilevando accuratamente qualunque fatto o condizione che possa interessare per l'ulteriore decorso della gravidanza e del parto;
5) rilevare, con l'esame dei genitali, l'eventuale presenza di segni che possono far sospettare l'esistenza di infezioni (blenorragia, lue, ecc.), come di altre malattie, anomalie, ecc.;
6) esaminare l'urina della gestante per ricercare l'eventuale esistenza di albumina.

L'esame dell'urina deve essere ripetuto sistematicamente, almeno una volta al mese, fino all'8°; più frequentemente nell'ultimo mese di gestazione; o quando compaiono fatti anormali (edemi precoci, cefalee, disturbi gastrici o oculari, ecc.).

In caso di presenza di albumina nelle urine, come per ogni altra irregolarità di qualsiasi natura, constatata nel corso della gestazione, l'ostetrica deve subito richiedere l'intervento del medico.

Art. 5.

L'ostetrica quando rilevi anche semplicemente sospetti, di aborto in atto o già spontaneamente espletato, da qualsiasi causa o con qualsiasi mezzo determinato, deve astenersi da ogni intervento, anche dal semplice riscontro vaginale, ed attendere l'intervento medico.

Ove la donna rifiuti di chiamare il medico, l'ostetrica ne informerà riservatamente per iscritto l'ufficiale sanitario.

Art. 6.

L'ostetrica deve concorrere a combattere eventuali pregiudizi e abitudini dannose della gestante e indurla a seguire, per il benessere proprio e del nascituro le norme igieniche più appropriate per il suo stato al fine di assicurare il buon andamento della gravidanza, le migliori condizioni per il normale sviluppo del feto, e per il normale decorso del parto.

Darà pure consigli sulla alimentazione più appropriata della gestante, sulla pulizia personale (bagni), sulla necessità di evitare lavori faticosi e strapazzi fisici di qualsiasi genere specialmente nelle ultime sei settimane precedenti al parto.

Quando trattasi di donne assistite in regime assicurativo o mutualistico, le renderà edotte delle provvidenze assistenziali cui hanno diritto, e non mancherà di far note tali provvidenze all'O.N.M.I.

Assistenza al parto.

Art. 7.

In prossimità della data presunta del parto l'ostetrica deve assicurarsi che la camera della partoriente sia ripulita e sgombra di mobili ed oggetti inutili; che sia predisposta la biancheria personale e del letto della partoriente (di bucato) in quantità sufficiente ai bisogni.

Ove l'ambiente sia inidoneo o vi sia deficienza di materiale o di mezzi indispensabili, deve consigliare il ricovero della partoriente in ospedale o in sale di maternità.

Quando il materiale del pacco ostetrico non sia sterile, avrà cura di far bollire l'ovatta, la garza, i panni ed ogni altro presidio da usare nell'espletamento del parto.

Art. 8.

L'esame vaginale in travaglio deve essere, di regola, evitato, specialmente se l'ostetrica l'ha eseguito prima dell'inizio del parto. In ogni caso il riscontro vaginale dovrà sempre eseguirsi rispettando scrupolosamente le norme di asepsi.

Art. 9.

Durante l'assistenza al parto, l'ostetrica deve usare, previa disinfezione delle mani, i guanti di gomma, precedentemente sterilizzati. Avrà a disposizione l'alcool per usarlo tutte le volte che le mani, con o senza guanti, siano venute accidentalmente a contatto con oggetti non asettici.

Art. 10.

L'ostetrica deve richiedere l'intervento medico ogni qualvolta rilevi o sospetti nella partoriente malattie generali (cardiopatie, nefriti, anemie, ecc.); distocie di qualsiasi natura, ritardi o emorragia nel secondamento; o comunque avverta che il parto non proceda in modo del tutto normale.

Art. 11.

Durante il secondamento l'ostetrica si limita a sorvegliare e controllare, con esame esterno, le contrazioni e la retrazione emostatica dell'utero ed a raccogliere la placenta al momento dell'espulsione, evitando ogni trazione sul cordone ed il massaggio dell'utero, a meno che non sia richiesto da emorragia in atto.

Deve sempre esaminare attentamente la placenta e le membrane, appena espulse perchè nel caso constati che siano incomplete o non del tutto normali, deve conservarle per sottoporle all'esame del medico. L'intervento del medico deve essere richiesto nei casi di lacerazioni verificatesi nel canale del parto, di nascita d'infante deforme e di feto nato morto, anche se il parto è stato spontaneo.

Art. 12.

Indipendentemente dalle facoltà previste dall'art. 9 del regolamento è consentito alle ostetriche di eseguire:

1) il cateterismo vescicale;

2) la rottura delle membrane ovulari, soltanto se richiesta da condizioni generali del parto o locali, purchè la dilatazione della bocca uterina sia completa, la presentazione cefalica e profondamente impegnata;

3) la rottura delle membrane a dilatazione ancora incompleta della bocca uterina, nel solo caso di placenta previa laterale, con emorragia in atto, quando il feto sia in situazione longitudinale e non sia possibile l'immediato intervento medico;

4) l'assistenza al parto podalico, spontaneo;

5) la esecuzione della versione per manovre esterne, durante la gravidanza o nel travaglio del parto iniziale, a membrane integre, nella presentazione di spalla;

6) la spremitura del feto nell'utero per facilitarne la espulsione, quando la testa fetale, già ruotata, affiori alla vulva;

7) la spremitura dell'utero, sicuramente retratto e contratto, nel periodo del secondamento ed a placenta sicuramente distaccata, oppure, in caso di emorragia, quando non sia possibile l'intervento immediato del medico;

8) la spremitura dell'utero nel post-partum, per ottenere la fuori-uscita dei coaguli ritenuti, se provochino perdita di sangue, previo accertamento che l'utero sia retratto,

9) il zaffo della vagina, in caso di emorragia;

10) le iniezioni ipodermiche di ergotina, dopo l'eventuale svuotamento dell'utero dai coaguli sanguigni, nei casi di atonia, nel post-partum;

11) le iniezioni ipodermiche o endomuscolari di eccitanti (canfora ecc.) e le retroclisi con soluzione fisiologica di cloruro di sodio, nei casi di depressione cardiaca o di anomalie acuta della partoriente o puerpera, nell'attesa del medico.

Ogni altro intervento manuale o strumentale è vietato all'astetrica.

Art. 12-*bis*.

Subito dopo espletato il secondamento si tratterrà ancora qualche tempo (due ore almeno) per sorvegliare la permanente retrazione emostatica del corpo uterino, dedicando questo tempo alle prime cure al neonato come si dirà appresso.

Assistenza al puerperio.

Art. 13.

Nei primi cinque giorni dopo il parto, l'ostetrica è tenuta a visitare la puerpera due volte al giorno, mattina e sera, annotando metodicamente la temperatura ed il polso e controllando l'apparato genitale (involuzione dell'utero, aspetto dei genitali esterni, lochiazione, emorragie ecc.).

Nei casi di temperatura febbrile, di polso troppo frequente, di lochiazione fetida, troppo a lungo ematica o in qualunque modo anormale, dovrà chiedere l'immediato intervento del medico e, nell'eventuale assenza di esso segnalare di urgenza il caso all'ufficiale sanitario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 139 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie.

Qualora l'assistenza domiciliare non sia sufficientemente assicurata, consiglia il ricovero d'urgenza dell'inferma all'ospedale, sollecitandone il provvedimento dalla autorità sanitaria.

Art. 14.

L'ostetrica che ha prestato le sue cure ad una donna colpita da processo infettivo puerperale, è tenuto a darne subito avviso all'ufficiale sanitario comunale e ad attenersi rigorosamente alle prescrizioni di esso, a norma delle disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive.

Assistenza al neonato ed al bambino.

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento l'ostetrica espletato il parto, deve praticare la profilassi oftalmica, istillando all'angolo interno del sacco congiuntivale di ciascun occhio una goccia di soluzione di nitrato di argento all'1 %, o di protargolo al 5 %, o di argirolo al 15 %; detergendo susseguentemente la regione oculare esterna con batuffoli di cotone sterile imbevuti di acqua bollita.

Nei giorni seguenti deve vigilare lo stato degli occhi del neonato, reclamando subito l'intervento del medico, ove constatasse arrossamenti, secrezioni o altri segni di infiammazione.

La pulizia del neonato, subito dopo la nascita, sarà praticata con acqua a circa 37 gradi centigradi avendo cura di non bagnare il moncone del cordone ombellicale e gli occhi del neonato per evitare possibili infezioni.

Art. 16.

L'ostetrica deve consigliare l'abbigliamento più idoneo per il neonato, tenuto conto della stagione e delle condizioni di ambiente preoccupandosi di evitare il raffreddamento del corpo, nella stagione fredda; il sovrariscaldamento, nella stagione calda.

Deve dare opportuni suggerimenti circa l'igiene dell'ambiente, indicando il punto più adatto della camera per disporvi la culla ed il modo di ricambiare l'aria senza che il neonato sia colpito da correnti.

Art. 17.

L'ostetrica deve spiegare opera per assicurare al neonato l'allattamento materno, a meno che il medico non lo controindichi, dettando le norme per bene regolare l'allattamento indicando la posizione da dare al poppante, l'orario e la durata delle poppate, il modo di controllare, con la doppia pesata, la quantità di latte ingerito.

In caso di anomalie a carico della mammella della madre (arrossamento, indurimento, ragadi, ecc.), o di patine biancastre alla bocca del neonato, reclamare l'intervento del medico.

L'ostetrica quale vigilatrice della madre e del bambino.

Art. 18.

L'ostetrica cui viene affidato il compito di vigilatrice della madre e del bambino, secondo quanto è stabilito agli articoli 2 e 3 del regolamento, sotto la direzione del medico, deve:

diffondere le norme pratiche di igiene materna vigilandone e curandone l'applicazione;

nei casi di anomalie o disturbi nella funzione genitale come ritardo nella prima mestruazione, amenorrea, dismenorrea, menorragia, metrorragie, leucorrea, sterilità, ecc.; di segni manifesti o sospetti di infezione sifilitica, o blenorragia, di segni iniziali che possono far sospettare tumori dell'utero, come perdite vaginali sanguigne atipiche, e, dopo la menopausa, aumento del volume dell'addome, ecc.; o di tumori della mammella (noduli mammari, retrazione del capezzolo) deve consigliare la consultazione di un medico o, se possibile, indirizzare la donna ai consultori ostetrici o materni, astenendosi dal dare consigli terapeutici e manifestare opinioni che non rientrano nel campo della sua competenza professionale; come dal dare altre indicazioni oltre quelle generiche concernenti le ordinarie pratiche di pulizia e di igiene e le cautele da usare per evitare eventuali contagi familiari, ecc.

Art. 19.

Sempre, sotto la direzione del medico, l'ostetrica deve:

far propaganda per combattere i pregiudizi e le abitudini nocive al buono allevamento dei bambini;

sorvegliare lo stato di nutrizione di essi, provvedendo a periodici controlli del peso e consigliando la visita del medico in caso di mancato accrescimento;

invigilare a che le istruzioni impartite dai consultori pediatrici o dal medico siano eseguite ed, in particolare, a che normalmente non si inizi la somministrazione di minestrine prima del 5° mese e non si verifichi lo svezzamento completo prima del 10° mese di vita.

La vigilanza deve estendersi al vestiario del bambino, alla pulizia giornaliera, all'ambiente di vita, allo sviluppo fisico e psichico, rilevando e segnalando ogni deficienza per i provvedimenti di assistenza.

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Paramount, con sede a Roma, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Paramount, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Paramount, con sede a Roma, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Francesco Picone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4045)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici, con sede a Torino, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici, con sede a Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Industria Nazionale Cavi Elettrici, con sede a Torino, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Ennio Cavina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4046)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Industrie Chimiche Boston, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Industrie Chimiche Boston, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Industrie Chimiche Boston, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Angelo Tarchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4047)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Bemberg, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Bemberg, con sede a Milano si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Bemberg, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Biagio Porrino, residente a Signa (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(4048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della zona di « Ottava » in provincia di Sassari

Con decreto Reale 4 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre successivo al registro 17, foglio 197, è stato costituito il Consorzio di bonifica della zona di « Ottava » in provincia di Sassari, sulla base della corografia indicativa del perimetro e dell'elenco dei proprietari.

(4054)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 8 agosto 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 agosto 1940, n. 193, tanto nel titolo quanto nel dispositivo del decreto stesso (articoli 1, 2, 3 e 4) in luogo di « Circolo agricolo cooperativo di S. Giorgio di Nogaro » deve leggersi: « Circolo agrario cooperativo di S. Giorgio di Nogaro ».

(4069)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione).

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	146784	182 —	Inglese *Ida* di Giovanni minore sotto la patria potestà del padre dom. a Castel S. Lorenzo (Salerno).	Inglese *Ilda* di Giovanni minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	836317	317 —	Carli *Pietro-Sebastiano* fu Luca dom. a Coldirodi (Imperia).	Carli *Sebastiano-Pietro* fu Luca dom. a Coldirodi (Imperia).
Cons. 3,50 % (1906) P. R. 3,50 %	611660 26780	87,50 1.967 —	Roncallo *Margherita* fu Ernesto moglie di Asquasciati *Antonio* dom. a S. Remo. Vincolato.	Roncallo *Rosa-Colomba-Margherita* fu Ernesto, moglie di Asquasciati *Giacomo-Antonio* dom. a S. Remo. Vincolato.
Cons. 3,50 %	610150	105 —	Come sopra senza vincolo.	Come sopra senza vincolo.
Id.	339929	70 —	Fontan Biagio fu *Massimo-Michele* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
Id.	569482	122,50	Fontan Biagio fu *Michele* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
Id.	654792	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	150658	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. P. Naz. 5 %	154168 11877	105 — 50 —	Fontan Biagio fu *Michele-Massimo* dom. in Susa (Torino).	Fontan Biagio fu *Michele-Massimino* dom. in Susa (Torino).
P. R. 3,50 %	4566	31,50	Gilardoni Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Villa *Clotilde*, vedova Gilardoni Pietro dom. a Bellagio (Como), usufrutto a Villa *Clotilde* fu Giuseppe ved. Gilardoni Pietro.	Gilardoni Carlo fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Villa *Maria-Clotilde* vedova Gilardoni Pietro dom. a Bellagio (Como), con usufrutto a Villa *Maria-Clotilde* fu Giuseppe vedova Gilardoni Pietro.
Id.	4565	98 —	Come sopra senza usufrutto.	Come sopra senza usufrutto.
Id.	341428	280 —	Germanetto *Laura-Maria* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino.	Germanetto *Maria-Laura* fu Giacomo, nubile dom. a Torino.
Id.	450751	3.640 —	Tusini Giorgio di *Giuseppe* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Genova, con usufrutto a Vaccari Clotilde fu Felice ved. Roristka, dom. a Milano.	Tusini Giorgio di *Pietro-Paolo-Giuseppe detto Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Genova, con usufrutto come contro.
Rendita 5 %	138275	500 —	Gianazzo di Pamparato Ottavio fu Vittorio-Enrico dom. a Torino, usufrutto a *Cuercio* Sofia fu Francesco.	Gianazzo di Pamparato Ottavio fu Vittorio-Enrico dom. a Torino, con usufrutto a *Guercio* Sofia fu Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	211103	17,50	Gremo Giovanni fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto ad Arnosio *Antonia* fu Gio. Batt., ved. di Gremo Giuseppe dom. a Torino.	Gremo Giovanni fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto ad Arnosio *Maria-Teresa-Antonia* fu Gio. Batt., ved. di Gremo Giuseppe dom. a Torino.
Id.	211102	17,50	Gremo Giuseppe fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Gremo Giuseppe fu Giuseppe dom. a Torino, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	23316	304,50	Ardoino Maria fu Giuseppe nubile dom. a Diano Marina (Porto Maurizio) vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Nicola* dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Come contro, usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo* dom. a Diano-Marina (Porto Maurizio).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	203594	864,50	Ardoino Maria fu Giuseppe moglie di Airaldi Angelo dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	241554	255,50	Oddo *Antonino* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rosalini (Siracusa).	Oddo *Antonio* di Sebastiano, minore ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	150937	1.600 —	Gentili *Rosa* di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Boiano (Campobasso).	Gentili *Rosina* di Oreste, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	159931	14 —	Gianera Pietro-Emanuele di *Battista* dom. a Pianazzo comune di Isolato (Sondrio) con vincolo cauzionale.	Gianera Pietro-Emanuele di *Giovanni-Battista* ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	133289	122,50	Pappagallo *Mauro* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Gadaleta Ottavia ved. Pappagallo dom. a Molfetta (Bari).	Pappagallo *Maria* fu Paolo, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	791376	3.360 —	Paira *Maria* fu Enrico, nubile dom. a Milano.	Paira *Sofia-Maria-Enrichetta detta Maria-Henriette*, nubile dom. a Milano.
P. R. 3,50 % (1934)	289260	381,50	Sole Biagio, *Raffaele*, Nicola, Antonio, Felicia e Vittorina del fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Molello Maria, ved. di Sole Giuseppe dom. a Senise (Potenza).	Sole Biagio, *Gennaro-Raffaele*, Nicola, Antonio, Felicia e Vittorina del fu Giuseppe ecc., come contro.
P. R. 3,50 % Id.	272592 420276	245 — 350 —	Barbieri *Teresina* fu Francesco-Saverio, moglie di Tucci Luigi dom. a S. Vito sul Jonio (Catanzaro) vincolato per dote.	Barbieri *Maria-Teresa* fu Francesco-Saverio, moglie di Tucci Luigi dom. a S. Vito sul Jonio (Catanzaro). Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % Cons. 3,50 % (1906)	301726 306701	350 — 1.050 —	Fenoglio *Rita* di Giovanni, nubile dom. in Torino, vincolato per dote militare e civile.	Fenoglio *Margherita-Emilia-Giuseppina-Giovanna-Maria* di Giovanni, nubile dom. a Torino, vincolato per dote militare e civile.
P. R. 3,50 % Id. Id.	384860 387570 384861	94,50 318,50 28 —	Boratto Gabriella fu *Carlo* minore sotto la patria potestà della madre Milanaccio Angela fu Francesco, ved. Boratto *Carlo* dom. a Poirino (Torino).	Boratto Gabriella fu *Marcello-Carlo*, minore sotto la patria potestà della madre Milanaccio Angela fu Francesco, ved. Boratto *Marcello-Carlo* dom. a Poirino (Torino).
Id.	387571	105 —	Come sopra. Con usufrutto a Milanaccio Angela fu Francesco vedova Boratto *Carlo*, dom. a Poirino (Torino).	Come sopra. Con usufrutto a Milanaccio Angela fu Francesco vedova Boratto *Marcello-Carlo* dom. a Poirino (Torino).
Cons. 3,50 % (1906)	387013	444,50	Pasqualino-Paternò Francesco di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Palermo. Usufrutto a Palizzolo Caterina fu Pietro moglie di *Pepoli* Stanislao dom. a Palermo.	Come contro. Usufrutto a Palizzolo Caterina fu Pietro moglie di *Sieri-Pepoli* Stanislao dom. a Palermo.
Cons. 3,50 %	102357	290,50	Successione di Domenico *Romano* rapp. dalla sig.ra Maria Costa fu Pasquale ved. di Domenico *Romano* e da Eugenia *Romano* fu Domenico, nubile minore sotto l'amministrazione di detta sua madre Maria Costa, dom. in Chiavari.	Successione di Domenico *Romani* rapp. dalla sig.ra Maria Costa fu Pasquale ved. di Domenico *Romani* e da Eugenia *Romani* fu Domenico, nubile, ecc., come contro.
Buoni Tesoro Nov. 5 % (1949) gia B. Tesoro Nov. 5 % (1940) Serie V numero 685.	1247 Serie A	80.000 —	Caramora *Renza* fu Paolo.	Caramora *Pierina-Ottavia-Lorenzina-Catterina-Maria* fu Paolo.
P. R. 3,50 % 1934	45230	350 —	Colombo Giannina di *Paolo-Carlo*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.	Colombo Giannina di *Paolo-Antonio-Carlo detto Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.
Id.	429286	784 —	Colombo Giannina di *Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.	Colombo Giannina di *Paolo-Antonio-Carlo detto Carlo* minore sotto la patria potestà del padre dom. a Milano.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	396759	1.050 —	Guglielmini *Salvatore-Pietro* fu Giovanni dom. a Montecrestese (Novara).	Guglielmini *Pietro-Maria-Salvatore* fu Giovanni dom. in Montecrestese (Novara).
Rendita 5 % (1935)	88449	6.750 —	Giuso Benedetta fu Luigi, nubile dom. a Rapallo (Genova) con usufrutto vitalizio a Cuneo *Margherita* fu Cipriano ved. di Giuso Luigi dom. a Rapallo.	Giuso Benedetta fu Luigi, nubile dom. a Rapallo (Genova) con usufrutto vitalizio a Cuneo *Cecilia-Margherita* fu Cipriano ved. di Giuso Luigi dom. a Rapallo.
P. R. 3,50 % (1934)	9848	31,50	Sanguineti *Teresa* di Luigi, moglie di Sanguineti *Agostino* dom. a S. Pietro di Canne fraz. di Chiavari (Genova), vincolata per dote.	Sanguineti *Maria-Teresa* di Luigi, moglie di Sanguineti *Gerolamo-Agostino* dom. in San Pietro di Canne fraz. di Chiavari (Genova), vincolata per dote.
B. T. Nov. 5 % 1940	1261 Serie I	10.000 —	*Mastruzzi* Michele di Michele, minore sotto la patria potestà del padre.	*Mastruzzo* Michele di Michele, minore sotto la patria potestà del padre.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(3900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1940-XVIII - N. 213

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459 —
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,90
Id. 3,50% (1902)	73,725
Id. 3,00% Lordo	51,575
Id. 5,00% (1935)	94,525
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,675
Id. Id. 5,00% (1936)	96,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,95
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,175
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,80
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 ottobre 1940-XVIII - N. 214

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459 —
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7989
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,85
Id. 3,50% (1902)	73,775
Id. 3,00% Lordo	51,575
Id. 5,00% (1935)	94,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,60
Id. Id. 5,00% (1936)	96,05
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,125
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,825
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 5 %-1936

A norma dell'art. 3 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782, si notifica che nel giorno di lunedì 11 novembre 1940-XIX, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 5 %, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, cinque gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie, da lire cento; vale a dire il capitale nominale di cinque milioni di lire.

Per la serie *F*, a norma dell'art. 8 del R decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, l'estrazione comprenderà anche le quote di ammortamento relative agli anni precedenti.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di Regia tesoreria; i certificati nominativi comprendenti obbligazioni rimborsabili dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del Debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4068)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria della Banca di credito popolare, con sede in Torre del Greco (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre la Banca di credito popolare (anonima cooperativa) con sede in Torre del Greco (Napoli), alla gestione provvisoria preveduta nell'art. 66 del Regio decreto-legge predetto;

Dispone:

Il comm. dott. Girolamo Castello, funzionario dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, è incaricato di assumere la gestione provvisoria della Banca di credito popolare (anonima cooperativa), con sede in Torre del Greco (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi dell'azienda, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(4059)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari)

Nella seduta tenuta l'11 ottobre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Banca agricola commerciale di Altamura (Bari), l'avv. Giuseppe Lo Russo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4058)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 17 posti di capotecnico aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali e mercantili

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 1° aprile 1940, n 237;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII e con i fogli della Presidenza del Consiglio dei Ministri numeri 7544, 9-1-1-3.1 in data 10 febbraio 1940 e 31 maggio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 17 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità carpentieri	n. 8
Specialità congegnatori comuni	» 3
Specialità congegnatori elettricisti	» 2
Specialità calderai	» 2
Specialità fabbri	» 1
Specialità fonditori	» 1
Totale	n. 17

Qualora il numero dei posti messi a concorso per una delle specialità non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati idonei nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in questo caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale

o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personale civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere;

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa nelle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma, dovranno comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o da un Vice-segretario;

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana;

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare produrranno il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salva a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un generale o colonnello del G. N.,

membri: due ufficiali superiori del G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un capotecnico principale, o primo capotecnico, per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, non elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando i punti di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportati nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari:

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	Composizione italiana . . .	2	Scritto (1)
2	Matematica	1	Scritto (1) e orale
3	Disegno	2	Grafico (1) e orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica .	1	Orale
8	Lingue estere facoltative .	1	Scritto (3)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1) I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2) Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3) Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4) Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5) Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenza con esponente frazionario.
6) Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7) Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8) Cenni sui numeri complessi.
9) Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1) Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2) Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3) Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4) Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5) Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6) Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7) Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8) Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1) Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2) Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogramma, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3) Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4) Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5) Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1) Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2) Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3) Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4) Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5) Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana.

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in scala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1) Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2) Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3) Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4) Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5) Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6) Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7) Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8) Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9) Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10) Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11) Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12) Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13) Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14) Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15) Campo magnetico terrestre; declinazione e inclinazione magnetica.
16) Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17) Applicazione della corrente elettrica al trasporto della energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1) Cenno sui vari fenomeni naturali.
2) Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3) Pesi atomici e pesi molecolari.
4) Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5) Ossigeno ed agoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6) Cloro ed acido cloridrico.
7) Ozono ed acqua ossigenata.
8) Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9) Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10) Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11) Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12) Generalità sui metalli e sulle leghe.
13) Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14) Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza, preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberatura e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori comuni:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.) Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Calderai:

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderario. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella R. Marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine di calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatori elettricisti:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali: azione deformante, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Corrente di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Fabbri:

Nozioni di siderurgia. Cenni sulla produzione del ferro e sue leghe, loro proprietà.

Impiego del ferro e derivati nelle costruzioni navali.

Fucinatura, laminazione e trafilatura dei metalli, ricalcatura, foratura, piegatura, saldatura, e bollitura. Cenni sulla saldatura autogena, ossiacetilenica, elettrica, ecc.

Macchine per fucinare o stampare. Magli a leva, a frizione, a molla, meccanici, a vapore pneumatici ed elettrici. Presse idrauliche.

Forni a riverbero per riscaldo e bollitura. Fucine comuni.

Attrezzi da lavoro; incudine, preselle, stampi, mazze, ecc.

Fabbricazione delle catene. Macchine di prova.

Fabbricazione della latta.

Acciai. Diverse qualità di acciai, loro lavorazione, trattamento termico degli acciai da utensili, cementazione, ricottura, tempera.

Colori di tempera, pirometri; forni da tempera, metodi di raffreddamento.

Rinvenimento, colori di rinvenimento.

Fabbricazione delle corazze di protezione delle navi.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazioni, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate.

Applicazione per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni dei materiali.

Fonditori:

Nozioni generali sulla fusione dei metalli. Solidificazione. Contrazione. Coefficiente di contrazione.

Forme. Sagome. Modelli. Anime. Loro preparazione.

Formatura manuale. Meccanica. Fusione sotto pressione. A cera persa. In conchiglia. Attrezzami per formature.

Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere e sue preparazioni. Attrezzi per la colata. Macchinari per la sbavatura e pulitura.

Ghisa. Varie qualità e aspetti principali.

Fusione della ghisa. Cubilotti.

Acciaio. Diverse specie e caratteristiche. Fusione dell'acciaio. Difetti più comuni nella fusione. Mezzi per evitarli e per ripararli.

Brasatura. Saldatura, ecc.

Leghe. Ottone. Bronzo. Metalli bianchi. Leghe leggere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazioni. Compressione. Taglio. Flessione, ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni di materiali.

MATERIA N. 6.

Esame pratico (comune a tutte le specialità).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno è la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità e di saperne eseguire il collaudo.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali: Federazioni, Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3) Elementi di statistica.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3973)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1930, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2011;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 7544/9-1/1-3-1 in data 27 gennaio 1940-XVIII e 28 maggio stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico dell'Istituto idrografico della Regia Marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi per le seguenti specialità:

Tipo - lito - calcografo	n. 1
Topo-cartografo	» 1
Calcolatore	» 1
Totale	n. 3

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di razza non ebraica che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso del diploma di licenza di istituto nautico o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 31.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra;

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo di età è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art 3 del decreto 17 dicembre 1932, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alle lettere *b*) e *c*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, anche per il servizio in colonia, che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da Ufficiali medici.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti ri-

chiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) le specialità per le quali intendono concorrere:

d) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati dovranno inoltre dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per le operazioni belliche compiute in servizio militare non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato dall'E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei vice-segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione ante-marcia su Roma, dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa.

3) certificato di cittadinanza italiana.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza;

8) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli artic. 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli artic. 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

Presidente: il direttore o il vice direttore del Regio istituto idrografico;

Membri: due capi reparto del Regio istituto idrografico, due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'ottavo, un funzionario del personale civile tecnico per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa, membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi della causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 46, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940 n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Numero d'ordine	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Coefficiente (2)
1	Composizione italiana	scritto (1)	2
2	Matematica	orale	1
3	Nozioni speciali	scritto (o grafico) (1) e orale	2
4	Prova pratica	pratico	3
5	Nozioni amministrative corporative e di statistica	orale	1
6	Lingue estere facoltative	scritto (3)	1

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in ore sei e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria. Non se ne tiene conto per gli effetti di cui al 1° comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITA' (obbligatorie).

MATERIA N. 1.

Composizione italiana (scritta).

Svolgimento di un tema di carattere generale, narrativo e descrittivo, inteso a dimostrare l'attitudine del candidato a saper esprimere le proprie idee in forma ordinata, chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Matematica (orale).

Aritmetica e algebra:

1) Sistema metrico decimale.
2) Misura di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
3) Misure degli angoli e cenni sui numeri complessi.
4) Proporzioni, regola del 3 semplice e composto.
5) Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado e riducibili a 2° grado.
6) Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni.
7) Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria piana:

8) Nozioni generali su rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele o proprietà relative.
9) Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misure delle rette e degli angoli.
10) Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro e al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari.
11) Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini
12) Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti

Geometria solida:

13) Rette e piani nello spazio, angoli diedri.
14) Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide.
15) Cono, cilindro e sfera.
16) Nozioni sulla equivalenza dei solidi.
17) Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

18) Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni.
19) Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso.
20) Risoluzione dei triangoli.

MATERIE PARTICOLARI PER OGNI SPECIALITA' (obbligatorie).

I. — *Capotecnico aggiunto tipo-lito-calcografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali.

a) Prova scritta di calcolo di un preventivo per stampa di un volume.

Tipografia:

Computo delle lettere e righe dell'originale e delle righe e pagine tipografiche. Calcolo della composizione tipografica. Correzione e impaginazione. Scomposizione dei caratteri. Lettura delle bozze. Avviamento della macchina e stampe. Detersivi. Carta per stampa. Carte allegate e clichés. Copertina.

Litografia:

Calcolo del trasporto dei disegni e conseguente stampa.

Legatoria:

Calcolo dei punti di cucitura e delle spese per cartone, tela, ecc.

b) Esame orale sul seguente programma:

1) Cassa, caratteri (suoi diversi tipi e scopi). Strumenti inerenti al compositore. Composizione (vantaggi, balestra, compositoio, pinze). Modo di comporre, interlinee, spazi, giustezza, filetti, fuselli e grappe.

2) Composizione: modo di eseguirla; refusi.

3) Impaginazione. Bozze di stampa.

4) Principi generali e descrizioni della Linotype. Suo funzionamento, magazzini, matrici, giustezze, modo di composizione, inconvenienti

5) Descrizione della Monotype.

6) Tipi di macchine tipografiche. Impostazione delle forme tipografiche in macchina. Marginatura. Telaio. Avviamento. Stampa. Inchiostro da stampa. Clichés al tratto ed a mezza tinta. Stampa a colori. Tiratura.

7) Macchine litografiche. Descrizione dei tipi principali. Torchi. Modo di usarli. Rulli diversi. Pietre e zinchi litografici. Materie principali usate per la preparazione della pietra litografica e dello zinco. Incisione su pietra.

8) Fotolitografia e fotozincografia. Principi generali. Procedimento per il trasporto sulla pietra e sullo zinco.

9) Stampa della pietra e torchio e in macchina a nero e a colori.

10) Inchiostro da stampa litografico. Vernici.

11) Principi generali della calcografia

12) Torchi calcografici. Fornelli. Tamponi. Trattamento per la preparazione del rame per la stampa Inchiostro calcografico. Stampa calcografica.

13) Manutenzione e conservazione dei rami incisi.

14) Preventivi generali per la stampa di opere complete in tipografia e in litografia.

15) Carta da stampa e suoi formati.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

1) Composizione e stampa tipografica.

2) Trasporto e stampa litografica e calcografica.

II. — *Capotecnico aggiunto topo-cartografo.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali.

a) Prova scritta di topografia:

Problema di topografia con applicazione dell'algebra elementare, della trigonometria e del calcolo logaritmico.

b) Esame orale sul seguente programma:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta. Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore. Triangolazione. Grafici parziali, Misura di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Il teodolite - sua descrizione e pratico impiego.

Topografia. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere. Il tacheometro: rilievo topografico col tacheometro. Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico. Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello.

Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linee di scandagli. Scandagliare con le imbarcazioni. Scandagliare con le navi. Rilievo di bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazioni di marea. Strumenti per le osservazioni di marea. Costante mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame e bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

Disegno topografico sulla scorta dei brogliacci di campagna.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere oltre alla necessaria abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

III. — *Calcolatore.*

MATERIA N. 3.

Nozioni speciali.

a) Prova scritta di trigonometria piana e sferica:

1) Risoluzione di un triangolo piano rettangolo e obbliquangolo. Diversi casi.

2) Risoluzione di un triangolo sferico. Diversi casi.

b) Esame orale sul seguente programma:

1) La sfera celeste. Piani fondamentali di riferimento. Coordinate orizzontali. Coordinate orarie ed equatoriali. Coordinate geografiche di un punto terrestre. Relazione fra i diversi sistemi di coordinate.

2) Il triangolo fondamentale di posizione. Formule logaritmiche per la sua risoluzione.

3) Il tempo e la sua misura. Tempo sidereo. Tempo solare vero. Tempo solare medio. Tempio civile. Fusi orari. Conversione dei tempi.

4) Conservazione del tempo. Il pendolo ed il cronometro. Correzione assoluta ed andamento diurno. Confronto degli orologi.

5) Tavole logaritmiche. Logaritmi di addizione e di sottrazione. Formule di interpolazione.

6) Livellazione geodetica. Livellazione geometrica.

7) Triangolazione. Vari ordini di triangolazione. Riduzione al centro trigonometrico. Calcolo del triangolo geodetico col metodo di Legendre.

8) Trasporto di coordinate geografiche. Distanze di due punti di date coordinate sulla sfera.

9) Determinazione di punti per intersezione diretta ed inversa. Determinazioni a vertice di piramide. Problema di Pothenot. Problema di Hansen. Cenni sulla compensazione di una rete.

10) Principali sistemi di proiezione usati per le carte nautiche. Costruzione del reticolato.

11) Elementi di magnetismo terrestre.

12) Teoria del pendolo composto e formula per il calcolo della durata di oscillazione.

MATERIA N. 4.

Prova pratica.

Prova scritta di calcolo logaritmico su un tema di astronomia o geodesia secondo il programma orale.

MATERIA N. 5

(Comune a tutte le specialità).

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima.

Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.

2) Principi elementari sull'ordinamento corporativo dello Stato. Carta del lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confedera-

zioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti di lavoro. La magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.
Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni degli operai.
3) Elementi di statistica.

Prova di lingue estere per tutte le specialità
(facoltativa).

Il candidato ha facoltà di dare l'esame nelle lingue estere che conosce.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato di tanti ventesimi di quanti punti il voto assegnato dalla Commissione supera il punto di sufficienza (6).
Il candidato deve dimostrare almeno di saper tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano di carattere tecnico.

Roma, addì 1° settembre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4019)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 700 posti di gruppo B nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, che abroga il disposto della lettera *c*) dell'art. 129 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti nei confronti degli ebrei e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;
Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 700 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette dal quale sono escluse dal partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di maturità classica o scientifica;
b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico del Regno.
Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.
Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli di studio riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età.
Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di laurea che non abbiano superato l'età di 28 anni.
Tali limiti di età sono elevati di 5 anni:
a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;
b) per i legionari fiumani;
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.
Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;
b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.
I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:
a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;
b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente, al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di quattro anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati, i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli stessi impiegati non di ruolo assunti a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che abbiano alla data del bando di concorso almeno sei anni di servizio continuativo e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, sarà concessa un'ulteriore elevazione del limite massimo di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di un anno di servizio eccedente i sei anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non sia incorso in nessuna delle disposizioni vigenti che importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà, dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare numero 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ed, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio; nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza, rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal competente provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza di fatti d'armi avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 e all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari; dovrà inoltre, attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile per i coniugati con stranieri attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo (diplomi ed anche pubblicazioni che possono essere ritenuti di vantaggio agli effetti del concorso), ma anche certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa Amministrazione od altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal precedente art. 2. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea, quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciato e autenticate dai superiori gerarchici, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo di L. 4, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 7 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione:

1) dei certificati attestanti i voti riportati in ciascuna materia di esame di licenza;
2) dei documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;
3) del certificato medico;
4) dello stato di famiglia;
5) dello stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
6) del certificato di servizio non di ruolo;
7) di ogni altro documento di cui all'art. 5.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta come segue:

Presidente: il direttore generale delle Imposte dirette od un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Membri: 4 funzionari della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

Un funzionario della carriera di concetto della Corte dei conti di grado non inferiore al 7°;

Un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle Imposte dirette di grado non inferiore al 6°;

Segretario: un funzionario della carriera di concetto del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno di essi una votazione in centesimi.

L'idoneità sarà conseguita dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La gradutoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero; agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922; agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV; agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero, ed in mancanza agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osservano le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1197, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179 e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 802,35 salvo aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno è di L. 426,79 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4040)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 750 posti di gruppo C nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato:

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, la legge 20 aprile 1939, n. 591, e la legge 16 aprile 1940, n. 237, concernente l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, sulla disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739, riguardante il personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 24 settembre 1940-XVIII, n. 1306-7-1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 750 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette al quale sono ammesse a partecipare anche le donne entro il limite d'un quinto dei posti predetti.

Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso predetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1933, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) oppure alle Intendenze di finanza, entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire per via gerarchica le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito, elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno di età

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Tale limite è poi, elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero per fatti d'arme avvenuti all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, purchè siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente, al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I suddetti limiti di età sono poi elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per partecipare al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di sei anni per gli impiegati non di ruolo comunque denominati, i quali alla data del presente decreto si trovino in servizio dell'Amministrazione finanziaria.

Per gli stessi impiegati non di ruolo assunti a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che abbiano alla data del bando di concorso almeno sei anni di servizio continuativo e che abbiano esercitato le mansioni proprie dell'impiego cui aspirano, sarà concessa un ulteriore elevazione del limite massimo di età in ragione di un anno per ogni anno o frazione di anno di servizio eccedente i sei anni.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

La condizione del limite di età massima non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servzio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non sia incorso in nessuna delle disposizioni vigenti che importino la perdita dei diritti stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà, dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti della guerra medesima e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orienale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 597 del Giornale militare ufficiale 1936 e n. 427 del 1937.

Coloro, invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ed, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa; purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari avvenute all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio; nonchè certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame di licenza, rilasciata dal capo dell'istituto e vidimato dal competente provveditore agli studi;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII e all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice-segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F o da uno dei Vice-segretari; dovrà inoltre attestare che l'iscrizione non subì interruzioni. Per coloro che siano feriti per la causa fascista il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice-segretari.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti del Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) certificato dell'ufficiale dello stato civile per i coniugati con stranieri attestante l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre non solo qualsiasi altro titolo (diplomi ed anche pubblicazioni che possono essere ritenuti di vantaggio agli effetti del concorso), ma anche certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso la stessa Amministrazione o altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal precedente art. 2. In ogni caso i titoli di studio superiori dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nelle singole materie di tali corsi superiori.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 del comandante del corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo il disposto dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo agli aspiranti coniugati.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 3 o di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione:

1) dei certificati attestanti i voti riportati in ciascuna materia di esame di licenza;

2) dei documenti relativi al possesso di benemerenze militari e fasciste;

3) del certificato medico;

4) dello stato di famiglia;

5) dello stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) del certificato di servizio non di ruolo;

7) di ogni altro documento di cui all'art. 5.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta come segue:

presidente: un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 6°;

membri: quattro fuzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;

un funzionario della carriera di concetto della Corte dei conti di grado non inferiore al vice referendario,

un funzionario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette di grado non inferiore al 7°;

segretario: un funzionario della carriera di concetto del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 10°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno di essi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà conseguita dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè le altre dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero; agli idonei ex combattenti o legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922; agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; agli idonei che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dopo il 5 maggio 1936-XIV all'estero ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e legge 20 marzo 1940, n. 233.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che a seguito di conferma in servizio venga nominato al grado iniziale, in applicazione dell'art. 39 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio del ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 15.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 salvo l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza l'assegno lordo mensile è di L. 259,13.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4041)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti n. 24761-*bis* sanità del 14 agosto 1940, n. 27473 sanità del 31 agosto e n. 29620 del 16 settembre 1940, con le quali sono state conferite le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938;

Viste le rinuncie alle sedi da parte delle ostetriche Bordin Iole, Bianchini Idelma, Bernardis Fides, Zaninelli Ida, Zuccolo Giuliani Maria, Imarisio Giuseppina, Battaia Zanmer Lucia, Pirotti Caterina Teresa, Tintori Antonietta e Venturi Iside rispettivamente per le sedi Mezzaselva, Braies, Ponte Gardena-Laion, S. Lorenzo Sebato, Nova Ponente, Badia, S. Candido, Appiano, Ultimo 1ª e 2ª condotta;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, che approva il regolamento per i concorsi ai posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 24761-*bis*, n. 27473 e n. 29620 sanità, del 16 settembre 1940, sono disposte le seguenti variazioni nell'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso di cui alla premessa:

1) Peruzzo Gina, assegnata alla condotta di Appiano, 2ª condotta;
2) Accorsi Nella, assegnata alla condotta di S. Candido;
3) Mosna Nardello Sabina, assegnata alla condotta di Verano;
4) Isalberti Andreina, assegnata alla condotta di Fiè;
5) Masorgo Ada, assegnata alla condotta di S. Lorenzo Sebato, 1ª condotta;
6) Tavella Pitscheider Rosina, assegnata alla condotta di Badia;
7) Dalla Via Pastori Maria, assegnata alla condotta di San Martino Badia;
8) Zamana Marabese Maria, assegnata alla condotta di Ultimo S. Pancrazio;
9) Maino Zanovello Caterina, assegnata alla condotta di Nova Ponente;
10) Lendaro Maria, assegnata alla condotta di Mezzaselva;
11) Orsalupi Maria, assegnata alla condotta di Ponte Gardena-Laion;
12) Basadella Firminia, assegnata alla condotta di Ultimo (Val Purga);
13) Voltolini Carlotta, assegnata alla condotta di Falzes;
14) Fraccaroli Elena, assegnata alla condotta di S. Lorenzo Sebato, 2ª;
15) Romin Giuseppina, assegnata alla condotta di Selva dei Molini;
16) Venturi Carmela, assegnata alla condotta di Meltina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 11 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: AGOSTINO PODESTÀ

(4038)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.